

# La CONFORMITA'

## chiave d'accesso

Ing. Massimo Rivalta  
presidente Animac

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali relativi (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)

Il 19 febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento che disciplina il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Reg. (UE) 2021/241), pubblicato sulla GUUE Serie L 57 del 18.02.2021. Il dispositivo, che è il principale strumento di intervento di Next Generation EU, metterà a disposizione degli Stati membri prestiti e sovvenzioni per un ammontare di 672,5 miliardi di euro, collaborando alla ripresa dagli effetti sociali ed economici della pandemia. Stabilisce l'obiettivo generale e quelli specifici dello strumento, il suo bilancio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

L'obiettivo generale dello strumento (Art. 3) è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le

riforme, per incoraggiare gli investimenti, aumentare la competitività e conseguire una convergenza economica e sociale sostenibile, la resilienza e la ripresa. Quanto sopra è una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa, anche a livello regionale e locale, agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, rispondere efficacemente alle sfide individuate nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per Paese e dare attuazione a quanto disposto dall'Unione.

### Gli obiettivi specifici

Per conseguire l'obiettivo generale, lo strumento persegue obiettivi specifici (Art. 4) che consistono nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di:

- concepire, elaborare e attuare le riforme;

- preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.

E' inoltre prevista, all'interno dello strumento legislativo, una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente. Esse sono riferite alle aree di intervento connesse alla competitività, istruzione, produttività, crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva. Altre aree di intervento sono riconducibili alla ricerca e innovazione, all'occupazione e, con particolare attenzione, agli investimenti e alle azioni che promuovono la transizione digitale e la transizione cosiddetta “verde e giusta”.

Nel particolare, gli interventi volti al sociale sono concentrati maggiormente su:

- a) gestione delle finanze e dei beni pubblici, inclusi il bilancio verde e il bilancio di genere (ovvero misurare un'azione di governo dagli

- effetti che produce sulla vita reale delle donne);
- b) riforma istituzionale e funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e del governo elettronico,
  - c) contesto imprenditoriale compresi i lavoratori autonomi e le piccole e medie imprese,
  - d) istruzione, apprendimento permanente e formazione,
  - e) assistenza sanitaria pubblica e servizi di assistenza all'infanzia accessibili,
  - f) politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la realizzazione della transizione digitale, le soluzioni di governo elettronico e la connettività,
  - g) politiche per il settore finanziario, compreso l'accesso ai finanziamenti,
  - h) rilevazione precoce dei rischi elevati per la salute o per la sicurezza pubblica e la risposta coordinata agli stessi.

#### **Tassonomia ed eco-sostenibilità**

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali relativi (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia (Tassonomia verde: classificazione che stabilisce secondo specifiche condizioni se un'attività economica può qualificarsi eco-sostenibile o meno) delle attività ecosostenibili indicato

all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o

*"Obiettivo generale dello strumento, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, sostenendo gli sforzi degli Stati membri"*

meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attività economica può arrecare un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un au-

mento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
- In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio:

- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento delle temperature di 1,5 °C fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili;
- essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del clima, quali ad esempio innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;
- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;
- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;
- introdurre sostanze pericolose, quali ad esempio quelle elencate nell'Authorization List del Regolamento Reach;
- compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000.

In sostanza, nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.